

P. Q. M.

Visti gli articoli 479, 483, 591 del codice di procedura penale; 364, 371 del codice penale militare di pace; 51 e 26 del codice penale militare di guerra; 62, numero 2, del codice penale; 5 decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 numero 159; 1 decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1954, numero 142; 9 del decreto presidenziale 22 giugno 1946, numero 4; 2, IV, del decreto del presidente della Repubblica 9 febbraio 1948, numero 32; 1 del decreto di presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, numero 930;

DICHIARA

RODOLFO GRAZIANI colpevole del reato di collaborazione militare col tedesco posteriormente all'8 settembre 1943 per i fatti indicati ai numeri 1, 4, 5, e seconda parte del numero 6 dell'imputazione e **DIMINUITA LA PENA PER GRAVI LESIONI RIPORTATE E PER ATTI DI VALORE E PER LA CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLO AVERE AGITO PER MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE E SOCIALE, LO CONDANNA ALLA PENA DI ANNI DICIANNOVE DI RECLUSIONE DEI QUALI ANNI TREDICI E MESI OTTO CONDONATI.**

LO DICHIARA ASSOLTO per quanto riguarda i numeri 2 e 3 dell'imputazione perchè non punibile, non costituendo i fatti reato, **ED ASSOLTO** per quanto riguarda la prima parte del numero 6 relativa all'impiego nella guerra partigiana dei reparti dell'armata « Liguria », per insufficienza di prove per quanto riguarda l'impiego di reparti non direttamente da lui dipendenti, nonchè per quanto riguarda il numero 7, perchè non ha commesso i fatti.

Così deciso, in camera di consiglio, il due maggio millenovecentocinquanta.

IL GIUDICE RELATORE

I GIUDICI

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE